

**RECENSIONE A V. FAGGIANI, *LA CONTROVERTIDA CUESTIÓN DEL VELO ISLÁMICO: UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE EL ESPACIO EUROPEO*, TIRANT LO BLANCH, VALENCIA, 2020.**

di Natascia Marchei<sup>\*\*</sup>

170

Il velo indossato da donne di religione islamica nello spazio europeo ha assunto, negli ultimi decenni, un peculiare valore simbolico e divisivo che ha travalicato il significato di questo come mero abbigliamento religioso.

Infatti, molti Stati appartenenti all'Unione europea – definiti nel libro della Prof.ssa Faggiani “*prohibicionistas*” – davanti alla scelta delle donne musulmane di indossare il velo come parte integrante della propria identità hanno reagito con disposizioni restrittive che hanno assunto non di rado i toni di uno “scontro di civiltà”.

Il velo, in particolare, è interpretato come simbolo che veicola e evoca valori eterodossi, non conformi alla cultura dominante e comunque in contrasto con principi costituzionali sentiti e vissuti come irrinunciabili.

Per convincersene è sufficiente leggere la decisione del Consiglio costituzionale francese sulla conformità a Costituzione della legge *antiburqa* del 2010.

La legge, come è noto, ha introdotto un divieto generalizzato di indossare in luoghi pubblici (comprese le pubbliche vie o piazze) indumenti che coprano integralmente il volto.

Nonostante il divieto non riguardi espressamente il *burqa* o il *niqab* ma qualunque indumento in grado di nascondere il viso (quindi, ad esempio anche caschi o passamontagna) la decisione è ricca di riferimenti al principio di uguaglianza tra uomini e donne che sarebbe messo in discussione dall'utilizzo del velo integrale o, ancora, al principio di dignità della donna ed alla possibilità di guardarsi il volto come fondamento irrinunciabile del vivere civile. Secondo i giudici, in particolare, «les femmes dissimulant

---

<sup>\*\*</sup> Professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico – Università degli Studi di Milano-Bicocca.

leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité».

Anche il principio della necessaria neutralità dello spazio pubblico è spesso richiamato in queste normative restrittive quale, sempre per rimanere in Francia, la legge *antivele* del 2004 che vieta di entrare negli edifici scolastici con simboli ostentatori della propria appartenenza religiosa.

È chiaro in queste disposizioni il richiamo ad un ordine pubblico inteso non solo in una prospettiva materiale (quale la sicurezza pubblica) ma altresì e soprattutto in una prospettiva ideale.

Più precisamente, questo ordine pubblico ideale che legittima la restrizione è costituito da valori primari e irrinunciabili della civiltà *occidentale* quali la libertà, l'uguaglianza o la neutralità dello spazio pubblico che rischiano di essere messi in discussione da un capo di abbigliamento che simboleggi valori non compatibili.

Nel libro sono prospettati una serie di atteggiamenti degli Stati europei, da quello più rigido, che prevede anche divieti generalizzati al porto di simboli che rivelano l'appartenenza religiosa, a quello più liberale che evita il ricorso a specifiche leggi *ad hoc*. Peraltro, anche in Paesi che hanno adottato fino ad ora una soluzione liberale, tra cui l'Italia, sono stati emanati negli ultimi anni provvedimenti di segno restrittivo.

Per fare un solo esempio – ma eloquente – si può ricordare la delibera della Regione Lombardia del 2015 che vieta di entrare e di circolare in alcuni locali pubblici regionali quali gli ospedali con il volto coperto.

Il documento, che nelle premesse contiene, come ragione giustificatrice della misura, il necessario inasprimento della tutela della sicurezza pubblica dopo gli attentati di Parigi dello stesso anno, è stato confermato dal Tribunale di Milano e più recentemente dalla Corte d'Appello di Milano che si è richiamata anch'essa a ragioni di sicurezza.

È appena il caso di precisare che, anche in questo caso, le asserite ragioni di sicurezza si confondono con un ordine pubblico ideale posto che non è riscontrabile un concreto collegamento tra gli attentati di Parigi del 2015 e il divieto di ingresso nei locali pubblici con il volto coperto.

È evidente dunque che la legittimazione al divieto di indossare il velo oscilla tra ragioni di ordine pubblico ideale, tra le quali campeggiano la necessaria neutralità dello spazio

pubblico o la pari dignità tra uomo e donna e ragioni di ordine pubblico materiale tra le quali ha forte attrattiva l'obbligo di generale riconoscibilità delle persone a garanzia della sicurezza pubblica.

La *questione del velo* ha assunto una tale centralità dello spazio europeo da richiedere a più riprese l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione, da parte degli Stati che hanno introdotto disposizioni restrittive, dell'art. 9 della Convenzione (libertà di pensiero, coscienza e religione).

Il tortuoso percorso della Corte – ben illustrato nel libro – mostra di interpretare la ragione giustificatrice (scopo legittimo) dell'ordine pubblico (sia ideale sia materiale) con sempre minore ampiezza.

Come è noto, infatti, la Corte europea ha da tempo affermato che il principio di neutralità dello spazio pubblico può legittimamente restringere il diritto di libertà religiosa solo nei casi in cui lo spazio pubblico sia istituzionalizzato (scuola, università, tribunale, ospedali pubblici) o nei casi in cui la persona interessata abbia un ruolo pubblico (insegnanti, impiegati pubblici ecc.).

Fuori da questi casi il diritto di libertà religiosa torna ad espandersi e le disposizioni restrittive fondate su ragioni di neutralità delle istituzioni pubbliche non potrebbero essere così generalizzate da impedire ad un semplice cittadino di circolare nelle vie e nelle piazze con un abbigliamento che abbia un significato religioso.

Anche in relazione allo scopo legittimo della sicurezza pubblica la Corte non mostra di avallare divieti generalizzati al porto di veli (anche integrali) o copricapi ma è ormai costante nell'affermare che è necessario che, nel caso concreto, ricorrano concreti rischi per la sicurezza o che si tratti di situazioni particolari nelle quali l'obbligo di riconoscimento sia espressamente previsto (ingresso negli aeroporti o in pubblici uffici).

Queste parziali aperture della giurisprudenza della Corte europea rivelano una sempre più chiara percezione da parte dei giudici della scelta di indossare il velo, integrale o no, come un aspetto del diritto di libertà religiosa, tutelato dall'art. 9 della Convenzione europea.

È solo di recente che le sentenze hanno incominciato a valutare la serietà e la profondità delle motivazioni poste a base di questa decisione e a riconoscere a questa un peso importante nel giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti.

La presa di coscienza che la questione del velo islamico può essere letta non solo nell'ottica, che a volte sembra prevalere, dello *scontro di civiltà* ma anche e soprattutto nell'ottica del

riconoscimento di spazi di libertà per l'emersione di scelte religiose e identitarie sembra condurre la Corte di Strasburgo verso soluzioni impreviste.

È molto recente, infatti, la prima sentenza in cui la Corte ha condannato uno Stato per violazione dell'articolo 9 della CEDU in relazione al porto del velo in un luogo pubblico (nella fattispecie concreta di trattava di un'aula di tribunale).

Resta da vedere se questo nuovo orientamento *liberale* sarà confermato nel prossimo futuro e, soprattutto, se sarà seguito da quegli Stati membri che hanno scelto e continuano a scegliere una strada rigorosamente proibizionista.